SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1847)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3052**)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1986

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Organismi internazionali - Contributi ad enti)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International finance corporation* (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.